

COVID-19 E GLI IMPATTI SUGLI ARBITRATI IN ITALIA

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

L'Italia, uno dei paesi prima e più toccati dalla pandemia, è stato tra i primi a prendere misure drastiche per la lotta al Coronavirus affrontandone anche gli effetti sull'ampio capitolo dell'**amministrazione della giustizia**. Come prima macro misura di contenimento degli effetti dell'epidemia sul sistema giudiziario il Legislatore, con l'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 18 marzo 2020 ("**D.L. 18/2020**"), ha ordinato *inter alia* la sospensione delle udienze e di tutti i termini nei procedimenti civili fino al 15 aprile 2020 prorogando poi tale data all'11 maggio 2020 con l'articolo 36 del decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 ("**D.L. 23/2020**").

Come avevamo avuto modo di constatare in precedente contributo, la legislazione "emergenziale", in un primo momento, **non aveva disciplinato la sorte dei procedimenti arbitrali** pendenti in Italia¹.

Con la legge di conversione del D.L. 18/2020 ("**Legge di Conversione**")² il Legislatore ha invece finalmente specificato che le disposizioni di cui all'art. 83 del D.L. 18/2020 si applicano, in quanto compatibili, anche "... *agli arbitrati rituali* ..." estendendo dunque, *de facto*, a questi ultimi la sospensione dei termini sino all'11 maggio 2020³.

Si nota che tale decisione – sulla cui opportunità si potrebbe discutere (l'equiparazione dell'arbitrato al giudizio ordinario è sempre tema delicato per chi si occupa di giustizia alternativa) - ha sicuramente importanti ricadute pratiche nella valutazione di alcuni rilevanti aspetti relativi alle sorti degli arbitrati istituzionali o *ad hoc* in Italia durante l'emergenza sanitaria.

D'altra parte, non vanno sottovalutati altresì alcuni possibili spunti teorici che si possono trarre da questo nuovo intervento normativo. Ed infatti la misura posta in essere potrebbe essere

¹ Confronta il contributo intitolato "*Covid-19 e i possibili impatti sul mondo dell'arbitrato e dell'ADR in Italia*" (pubblicato nella sezione "Coronavirus" del sito www.dejalex.com).

² Si veda legge n. 27/20 del 24 aprile 2020, GU n. 110 del 29 aprile 2020, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*".

³ Come menzionato sopra, il termine del 15 aprile 2020 relativo alla sospensione dei termini originariamente contenuto all'art. 83 del D.L. 18/2020 è stato prorogato all'11 maggio 2020 con l'articolo 36 del D.L. 23/2020.

considerata un nuovo indicatore relativamente alla natura prettamente “giurisdizionale” dell’arbitrato.

Di seguito esamineremo, partitamente, i due aspetti sopra evidenziati.

1. Impatti della Legge di Conversione sugli arbitrati Istituzionali e sugli arbitrati *ad hoc*

Partendo, in primo luogo, dagli impatti della nuova normativa sugli arbitrati Istituzionali e quelli *ad hoc*, valgono le seguenti considerazioni.

1.1 Arbitrati Istituzionali - Specifico *focus* sull’attività della Camera Arbitrale di Milano

Come noto, in caso le parti avessero optato per un arbitrato Istituzionale, durante la fase emergenziale ha avuto un ruolo cruciale ogni eventuale decisione presa dall’organo che amministra il procedimento arbitrale. È noto infatti che la scelta delle parti di demandare ad un’Istituzione Arbitrale l’amministrazione del procedimento e di sottoporre lo stesso ad un regolamento precostituito comporta poi un obbligo delle parti stesse di sottostare alle decisioni prese dall’Istituzione e al regolamento applicabile.

Ci focalizzeremo, in particolare, sull’attività svolta durante l’emergenza sanitaria dalla Camera Arbitrale di Milano (“**CAM**”) che è la principale Istituzione Arbitrale italiana.

A tale riguardo, va rilevato che le novità in tema di sospensione dei termini per i procedimenti arbitrali rituali, introdotte dalla Legge di Conversione, non hanno effetti dirimenti.

La CAM è infatti stata in grado di supplire perfettamente, con interventi mirati nell’amministrazione dei propri “casi”, all’iniziale silenzio sul punto del legislatore.

Per quanto riguarda i procedimenti pendenti, infatti, la Segreteria Generale, sentito il Consiglio Arbitrale della CAM (organo deputato all’amministrazione degli arbitrati che si svolgono sotto l’egida di tale Istituzione), ha in sostanza “anticipato” la sospensione dei termini (ora disposta *de facto* dal legislatore a tutti gli arbitrati rituali).

Ed infatti, da ultimo, in data 14 aprile 2020 la CAM ha disposto i seguenti provvedimenti⁴:

- sospensione dei termini arbitrali fissati tra il 16 marzo 2020 ed l’11 maggio 2020. Tutti i termini collocati in tale finestra temporale vengono fatti decorrere nuovamente a partire dal 12 maggio 2020;
- estensione automatica di trenta (30) giorni del termine per il deposito del lodo a decorrere dalla cessazione della sospensione qualora: (i) il termine per il deposito del lodo cada nella finestra temporale sopra menzionata; o (ii) il termine residuale per il deposito del lodo sia inferiore a 30 giorni;
- rinvio d’ufficio di tutte le udienze arbitrali a data pari o successiva al 12 maggio 2020.

Si noti tuttavia che, in ossequio alla libertà di forme che contraddistingue l’arbitrato ed alla centrale rilevanza dell’autonomia delle parti e degli arbitri, la CAM ha fatto salva la facoltà dei tribunali arbitrali e delle parti di decidere diversamente, nel rispetto ovviamente delle prescrizioni di ordine pubblico e del diritto di difesa delle parti. Qualora le parti siano

⁴ Si veda la comunicazione della CAM del 14 aprile 2020 (accessibile al link <https://www.camera-arbitrale.it/it/news/arbitrato-sospensioni-dei-termini.php?id=930>).

dunque intenzionate a non beneficiare delle misure prese dalla Segreteria Generale e dal Consiglio Arbitrale, la CAM è disponibile a procedere con il servizio di amministrazione della procedura da remoto. A questo proposito, sono di rilievo: (i) l'introduzione di alcune novità concernenti il deposito delle domande di arbitrato, che può ora avvenire via posta elettronica certificata⁵; e (ii) la decisione di considerare validi per il rispetto dei termini i depositi elettronici. Inoltre, la CAM ha invitato i tribunali arbitrali e le parti che intendono proseguire il procedimento a tenere tutti gli incontri e le udienze in audio e videoconferenza (soluzioni già ampiamente sperimentate dalla CAM anche nel periodo precedente all'emergenza COVID-19), raccomandando altresì agli arbitri di procedere per quanto possibile con lo svolgimento delle attività di deliberazione di ordinanze e lodi.

La CAM ha recentemente ribadito il proprio impegno ad amministrare in maniera "pro-attiva" i propri procedimenti anche durante l'emergenza sanitaria siglando un appello congiunto unitamente alle dodici (12) Istituzioni Arbitrali più importanti al mondo per numero di arbitrati gestiti. In tale manifesto, le Istituzioni Arbitrali (tra cui per l'appunto la CAM) si impegnano infatti: (i) a garantire, anche in questa fase, che i procedimenti arbitrali pendenti possano proseguire al fine di contribuire a dare stabilità ad un contesto economico fortemente scosso dall'emergenza sanitaria; (ii) a collaborare per rilanciare l'arbitrato internazionale⁶.

1.2 Arbitrati Ad Hoc

Più problematica, invece, prima dell'estensione della sospensione dei termini anche all'arbitrato rituale da parte del Legislatore, appariva invece la sorte degli arbitrati *ad hoc*.

Come noto, in tale forma di arbitrato, il procedimento viene gestito direttamente dagli arbitri secondo regole procedurali delineate dalle parti nella clausola arbitrale o stabilite successivamente.

Prima dell'emanazione della Legge di Conversione, ci si era interrogati circa la possibilità di applicare in via analogica o finanche estensiva le disposizioni previste dall'articolo 83 del D.L. 18/2020⁷ anche ai procedimenti arbitrali *ad hoc*. Ciò per dirimere dubbi su aspetti chiave del procedimento come quello dell'eventuale differimento di udienze arbitrali, dei termini procedurali per le parti e del termine per il deposito del lodo durante la fase emergenziale⁸. La visione degli scriventi era nell'ottica di una non estensibilità della previsione normativa all'arbitrato.

La nuova normativa introdotta dalla Legge di Conversione toglie il tema tra quelli suscettibili di dibattito eliminando qualsiasi dubbio interpretativo a riguardo e prevedendo chiaramente la sospensione di tutti i termini fino all'11 maggio 2020 anche per gli arbitrati rituali, analogamente ai procedimenti civili.

D'altro canto, alla luce della natura strettamente privatistica dell'arbitrato e dell'ampia discrezionalità in capo alle parti e agli arbitri nella gestione del procedimento e delle relative scadenze, nulla esclude che le parti possano decidere diversamente.

⁵ Si veda la comunicazione CAM del 17 marzo 2020 (accessibile al link <https://www.camera-arbitrale.it/it/news/modalita-di-deposito-delle-domande.php?id=932>).

⁶ Si veda l'appello congiunto di data 20 aprile 2020 (accessibile al link: <https://www.milomb.camcom.it/documents/10157/41902789/giustizia-arbitrato-covid-19-appello-congiunto.pdf/b1594cbc-4a6a-4c26-bccf-54ecb074d8f4>)

⁷ Come poi modificate dall'art. 36 del D.L. 23/2020.

⁸ Confronta il contributo intitolato "Covid-19 e i possibili impatti sul mondo dell'arbitrato e dell'ADR in Italia" (pubblicato nella sezione "Coronavirus" del sito www.dejalex.com).

Ed in particolare:

- in primo luogo, sarà senz'altro possibile instaurare **nuove procedure** arbitrali *ad hoc* anche durante questa "coda" della fase emergenziale in cui continueranno a sussistere sostanziali impedimenti⁹ che potrebbero rendere difficoltoso l'invio di plichi cartacei contenenti richieste di arbitrato e l'incontro di persona dei difensori delle parti e degli arbitri per la costituzione del tribunale arbitrale. Ed infatti, nulla esclude, anche in tempi non emergenziali, che gli atti introduttivi del procedimento possano essere notificati alla controparte anche tramite PEC. Del pari, nel caso in cui ci fosse accordo delle parti, sarà poi possibile dare corso anche alla **costituzione del tribunale arbitrale**, prescindendo dalla compresenza fisica degli arbitri e dei difensori delle parti. Ai sensi dell'art. 813 c.p.c., sarà a tal fine sufficiente che ciascuna delle parti e degli arbitri nominati, pur in luoghi diversi, sottoscrivano il compromesso o il verbale di costituzione del tribunale.
- Analogamente, le parti e gli arbitri potranno indubbiamente decidere di proseguire procedure già instaurate nulla ostando alla piena prosecuzione delle attività.

In particolare:

- le parti potranno comunque accordarsi, unitamente al collegio arbitrale, perché il calendario della procedura continui a prevedere la decorrenza dei termini per memorie anche durante il periodo emergenziale;
- qualora vi fosse comune accordo tra le parti e gli arbitri si potranno tenere udienze anche durante questa fase (in cui invece la Giustizia Civile è sostanzialmente ferma). In particolare, l'assenza di particolari formalità imposte dalla legge consente senz'altro: (i) l'utilizzo dei sistemi di videoconferenza per lo svolgimento delle udienze; (ii) lo svolgimento delle udienze di persona con rispetto delle normative sul distanziamento sociale previste dai decreti governativi¹⁰;
- gli arbitri, pur non potendo essere obbligati dalle parti, avranno comunque possibilità di procedere allo svolgimento delle attività di deliberazione di ordinanze e lodi.

2. Le implicazioni teoriche della decisione del Legislatore

Abbiamo analizzato gli impatti della Legge di Conversione in tema di estensione della sospensione dei termini anche agli arbitrati rituali in Italia durante la fase emergenziale.

Sebbene questi scritti abbiano anch'essi, per così dire, natura emergenziale e poco si prestino a valutazioni filosofiche sulla *ratio* delle disposizioni governative commentate, vi sarebbe però una riflessione più ampia da effettuare.

In passato era stata propugnata a più riprese la tesi della natura negoziale dell'arbitrato (Cass. SS.UU. del 2000). Sulla base di tale orientamento, la Suprema Corte (v. Cass. Civ. Sez. I n. 24866/2008) aveva, ad esempio, escluso espressamente l'applicabilità alle procedure arbitrali, della sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla L. 742/1969. Dopo tredici anni è intervenuto il noto *overruling* di cui alla pronuncia della Cassazione SS.UU. n. 24153/2013 che

⁹ Si vedano in particolare, le misure limitative della libertà di circolazione previste, da ultimo, dal D.P.C.M. di data 26 aprile 2020 denominato "*ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*".

¹⁰ Si vedano in particolare, le misure sul distanziamento sociale previste, da ultimo, dal D.P.C.M. di data 26 aprile 2020 denominato "*ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*".

ha rinnegato il dogma della “negozialità” dell’arbitrato rituale. Più di recente, la Corte Suprema ha rimarcato la natura propriamente “processuale” dell’attività degli arbitri (Cass. SS.UU. n. 9285/2016).

L’estensione delle previsioni in tema di sospensione dei termini processuali anche all’arbitrato rituale durante il periodo emergenziale sembra ora essere un ulteriore importante “tassello” verso la definitiva consacrazione della piena natura “giurisdizionale” dell’arbitrato. Che piaccia o meno.

Resta il quesito se il “solco” interpretativo circa la natura giurisdizionale dell’arbitrato dovesse spingersi così in là da far equiparare i due strumenti (processo civile e arbitrato) in modo così... sfacciato.

5 maggio 2020

Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.




Michelangelo Cicogna

PARTNER

 m.cicogna@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano




Jacopo Piemonte

ASSOCIATE

 j.piemonte@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano




Gennaro Paone

ASSOCIATE

 g.paone@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com